

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 977}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MASSARI

Presentata il 23 dicembre 1976

Abrogazione del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, in materia di reversibilità di pensioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, ha incontestabilmente stabilito una sostanziale ed effettiva parità di diritti e di doveri tra i coniugi nell'ambito della famiglia.

Significative a tale proposito risultano numerose norme della legge suddetta, tra le quali possiamo ricordare soprattutto l'articolo 1 (« ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilita la sede principale dei propri affari o interessi »), l'articolo 25 (« la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito... »), l'articolo 26 (« i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato »), l'articolo 30 (i coniugi devono adempiere all'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo).

Comunque, a prescindere anche dagli articoli innanzi menzionati e da tutto il complesso delle disposizioni, anche relative al patrimonio della famiglia e dei singoli co-

niugi, si rileva la sostanziale parità cui il legislatore si è voluto informare.

In relazione a tale nuovo principio, che ha modificato quello cui si informava la precedente normativa sulla disciplina della famiglia, si presentano, sotto l'aspetto pensionistico, vari problemi sia in materia applicativa o interpretativa, sia in relazione all'esigenza di adeguare alcune norme della legislazione previdenziale ai suindicati nuovi principi.

In particolare, ed è questo l'aspetto cui la presente proposta di legge intende riferirsi, la necessità di una armonizzazione delle norme previdenziali con i nuovi principi posti dalla legge n. 151 citata, riguarda il diritto alla pensione di reversibilità o ai superstiti in caso di morte di uno dei coniugi. È noto a tale proposito che la legislazione attuale attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità alla vedova del pensionato in ogni caso e alla vedova dell'assicurato alla sola condizione che quest'ultimo possa far valere almeno 5 anni di contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti di cui uno almeno nell'ultimo quinquennio.

Al contrario se il superstite è il marito, il diritto alla pensione di reversibilità si

realizza solo se ai predetti requisiti se ne aggiunge un altro, vale a dire uno stato invalidante ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 636 del 1939 nel testo modificato dalla sentenza n. 160 del 1971 della Corte costituzionale e più recentemente dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, articolo 24.

Di conseguenza mentre il diritto alla pensione di reversibilità per la vedova non è sottoposto a nessuna condizione medico-legale, perché il vedovo possa aver titolo alla pensione medesima è richiesta una riduzione permanente della capacità di guadagno.

Tali diverse condizioni richieste a seconda che il superstite sia di sesso maschile o di sesso femminile, sono state già per il passato fonte di varie perplessità sia sotto l'aspetto equitativo sia sotto l'aspetto della parità giuridica e ripetutamente si è tentato di far dichiarare la norma contraria ai principi costituzionali in relazione in particolare agli articoli 3, 29, 37 e 38 della Costituzione stessa.

È noto infatti che l'articolo 3 sancisce la parità di dignità sociale e l'eguaglianza senza distinzione di sesso di tutti i cittadini davanti alla legge e stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L'articolo 29 stabilisce che un matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

L'articolo 37 sancisce il diritto della donna lavoratrice alla parità di diritti.

L'articolo 38 sancisce infine che i lavoratori hanno diritto a che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esi-

genze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Sembra ora quindi che il problema debba riproporsi e risolversi con l'eliminazione delle sperequazioni già messe in evidenza e che nell'ambito del nuovo assetto della famiglia risulterebbero ancora più macroscopiche.

D'altra parte abbiamo citato l'articolo 3 della Costituzione e abbiamo ricordato che esso attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine sia economico sia sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana: è compito, quindi, del Parlamento, di approvare una nuova legge che elimini, in materia pensionistica, la norma che pone su un piano di disuguaglianza economica e sociale determinati cittadini solo perché di sesso diverso.

Con questo intento, presentiamo al vostro esame ed approvazione la presente proposta di legge che si articola nelle seguenti norme:

a) con la prima si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 1977 è abrogata la condizione in base alla quale, qualora il superstite sia il marito, il diritto alla pensione di reversibilità o a favore dei superstiti si realizza solo nel caso che lo stesso sia invalido secondo le norme vigenti;

b) con l'articolo 2 si estende la nuova disciplina a tutti i fondi, gestioni o trattamenti integrativi o sostitutivi delle assicurazioni generali obbligatorie;

c) con l'articolo 3 si abrogano tutte le norme in contrasto con quella di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A partire dal 1° gennaio 1977 le condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e sue successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, se il superstite è il marito, la pensione di reversibilità o a favore dei superstiti è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido, sono abrogate.

ART. 2.

La norma di cui al precedente articolo 1 si applica anche ai superstiti dei pensionati o iscritti a tutti i fondi, gestioni o trattamenti integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.